



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE**

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e in particolare l’art. 4, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento per gli affari regionali ai fini dell’esercizio dei compiti in materia di rapporti con il sistema delle autonomie;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, concernente la “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l’art. 12, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 2016;
- VISTO** il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 1° settembre 2016, di organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale l’On. Mariastella Gelmini è stata nominata Ministro senza portafoglio;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, On. Mariastella Gelmini, è stato conferito l’incarico per gli affari regionali e le autonomie;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2021, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, On. Mariastella Gelmini, in materia di affari regionali e le autonomie;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE**

**VISTO** l'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo finalizzato a garantire la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico, nonché di sostenerne lo sviluppo e la gestione ambientalmente sostenibile e di promuoverne la fruizione pubblica, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021;

**TENUTO CONTO** che l'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, specifica che il Fondo di cui al comma 91 è volto al finanziamento, in favore dei complessi carsici a vocazione turistica, degli interventi di riqualificazione e di adeguamento degli impianti di illuminazione ordinaria, di sicurezza e multimediale, sia di superficie che degli ambienti sotterranei aperti alla fruizione pubblica, anche mediante la sostituzione e il rinnovo degli stessi con tecnologie che garantiscano la sicurezza delle persone, l'efficienza energetica, la tutela dell'ambiente con l'eliminazione delle sorgenti inquinanti e la conservazione del patrimonio ipogeo;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della già richiamata legge 30 dicembre 2020, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, le risorse del fondo di cui al comma 91 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti grotte naturali turistiche aventi le seguenti caratteristiche:

- a) un percorso visitabile, esclusivamente mediante l'accompagnamento da parte di personale autorizzato, della lunghezza minima di 2 chilometri;
- b) una media annua di almeno 300.000 visitatori nel periodo 2015-2019;
- c) ubicazione in siti di interesse comunitario;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE**

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 febbraio 2021, n. 28/Bil, con il quale, per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stato istituito nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023, presso il Centro di Responsabilità 7 "Affari regionali e autonomie", U.P.B. 7.1.2 "Interventi", capitolo 438, il "Fondo per la valorizzazione delle aree di interesse geologico e speleologico", con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di 4.000.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2021;

**TENUTO CONTO** che il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, al fine di dare seguito a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2020, ha effettuato, nei primi giorni del 2021, una ricerca, dalla quale è emersa una carenza di dati omogenei e ufficiali relativi alla rispondenza dei complessi carsici a vocazione turistica ai requisiti richiesti dalla norma;

**VISTA** la nota DAR 6877 del 27 aprile 2021 con la quale il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ha richiesto al Centro Interregionale di Studi e Documentazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (CINSEDO) di trasmettere, entro il 20 maggio 2021, i dati relativi alle grotte presenti nel territorio di ciascuna regione ed aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

**VISTA** la nota inviata dal Segretario Generale della Conferenza delle regioni e delle province autonome, prot. n. 4553 del 21 giugno 2021, con cui, in risposta alla suddetta richiesta, è stato trasmesso quanto ricevuto dalla Provincia autonoma di Trento e dalle Regioni Veneto, Marche, Emilia-Romagna, Sicilia, Puglia, Sardegna, Lazio, Liguria e Molise, con riserva di trasmettere ulteriori integrazioni non appena pervenute dalle rimanenti Regioni;

**VISTA** la nota inviata dal Segretario Generale della Conferenza delle regioni e delle province autonome, prot. n. 4613 del 23 giugno 2021, con cui è stato trasmesso quanto ricevuto dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE**

**VISTA** la nota inviata dal Segretario Generale della Conferenza delle regioni e delle province autonome, prot. n. 5415 del 26 luglio 2021, con cui è stato trasmesso quanto ricevuto dalle Regioni Basilicata e Toscana;

**VISTA** la nota inviata dal Segretario Generale della Conferenza delle regioni e delle province autonome, prot. n. 5780 del 4 agosto 2021, con cui è stata trasmessa la documentazione ricevuta dalla Regione Umbria ed è stato comunicato che la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha preso atto dell'istruttoria svolta, e che, quindi, la stessa può considerarsi conclusa;

**CONSIDERATO** che dai dati trasmessi con le note n. 4553 del 21 giugno 2021, n. 4613 del 23 giugno 2021, n. 5415 del 26 luglio 2021 e n. 5780 del 4 agosto 2021, è risultato che solamente il complesso carsico delle Grotte di Castellana (BA), ubicato nella regione Puglia, soddisfa i requisiti prescritti dal già citato articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in particolare, che nella nota n. 1260/sp del 25 maggio 2021, inviata dal Presidente della Regione Puglia e trasmessa con la già menzionata nota n. 4553 del 21 giugno 2021 del Segretario Generale della Conferenza delle regioni e delle province autonome, vengono indicati i seguenti dati relativi al complesso carsico "Grotte di Castellana":

- lunghezza del percorso visitabile: 3 km;
- media annua visitatori (2015-2019): 308.907
- ubicazione in sito di interesse comunitario: sì (Denominazione: Grotte di Castellana – IT 9120001);

**RITENUTO** di dover dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 93, della sopra citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, quindi, provvedere al riparto dell'importo di 4.000.000,00 euro relativo al "Fondo per la valorizzazione delle aree di interesse geologico e speleologico";



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE**

**DECRETA**

*Articolo 1*

1. Le risorse del “Fondo per la valorizzazione delle aree di interesse geologico e speleologico”, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 91-94, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono destinate esclusivamente in favore della Regione Puglia in quanto unica Regione nel cui territorio sono presenti grotte naturali turistiche aventi i requisiti prescritti dall’articolo 1, comma 93, della medesima legge.
2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse di cui al comma 1 saranno successivamente trasferite dalla Regione Puglia all’ente gestore del complesso carsico rispondente ai criteri indicati dal comma 93 della stessa legge.

*Articolo 2*

1. La spesa verrà imputata sullo stanziamento del capitolo 438, CdR 7-UPB 7.1.2, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’esercizio finanziario 2021.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il tramite dell’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile (UBRRAC) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

Roma, -9 SET. 2021

Il Ministro  
Mariastella Gelmini

UFFICIO DEL BILANCIO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
UFFICIO GENERALE  
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DIREZIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
VOTO E ANNUNCIO AL N. 3615/2021  
15/9/2021  
F. TO VITULLO



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE**

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni e in particolare l’art. 4, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento per gli affari regionali ai fini dell’esercizio dei compiti in materia di rapporti con il sistema delle autonomie;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 novembre 2010, concernente la “Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l’art. 12, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 2016;
- VISTO** il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 1° settembre 2016, di organizzazione e funzionamento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021, con il quale l’On. Mariastella Gelmini è stata nominata Ministro senza portafoglio;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, On. Mariastella Gelmini, è stato conferito l’incarico per gli affari regionali e le autonomie;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2021, recante delega di funzioni al Ministro senza portafoglio, On. Mariastella Gelmini, in materia di affari regionali e le autonomie;



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
**IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE**

**VISTO** l'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo finalizzato a garantire la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico, nonché di sostenerne lo sviluppo e la gestione ambientalmente sostenibile e di promuoverne la fruizione pubblica, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021;

**TENUTO CONTO** che l'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, specifica che il Fondo di cui al comma 91 è volto al finanziamento, in favore dei complessi carsici a vocazione turistica, degli interventi di riqualificazione e di adeguamento degli impianti di illuminazione ordinaria, di sicurezza e multimediale, sia di superficie che degli ambienti sotterranei aperti alla fruizione pubblica, anche mediante la sostituzione e il rinnovo degli stessi con tecnologie che garantiscano la sicurezza delle persone, l'efficienza energetica, la tutela dell'ambiente con l'eliminazione delle sorgenti inquinanti e la conservazione del patrimonio ipogeo;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della già richiamata legge 30 dicembre 2020, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, le risorse del fondo di cui al comma 91 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti grotte naturali turistiche aventi le seguenti caratteristiche:

- a) un percorso visitabile, esclusivamente mediante l'accompagnamento da parte di personale autorizzato, della lunghezza minima di 2 chilometri;
- b) una media annua di almeno 300.000 visitatori nel periodo 2015-2019;
- c) ubicazione in siti di interesse comunitario;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE*

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 febbraio 2021, n. 28/Bil, con il quale, per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stato istituito nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023, presso il Centro di Responsabilità 7 "Affari regionali e autonomie", U.P.B. 7.1.2 "Interventi", capitolo 438, il "Fondo per la valorizzazione delle aree di interesse geologico e speleologico", con una dotazione finanziaria, in termini di competenza e cassa, di 4.000.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2021;

**TENUTO CONTO** che il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, al fine di dare seguito a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2020, ha effettuato, nei primi giorni del 2021, una ricerca, dalla quale è emersa una carenza di dati omogenei e ufficiali relativi alla rispondenza dei complessi carsici a vocazione turistica ai requisiti richiesti dalla norma;

**VISTA** la nota DAR 6877 del 27 aprile 2021 con la quale il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ha richiesto al Centro Interregionale di Studi e Documentazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (CINSEDO) di trasmettere, entro il 20 maggio 2021, i dati relativi alle grotte presenti nel territorio di ciascuna regione ed aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

**VISTA** la nota inviata dal Segretario Generale della Conferenza delle regioni e delle province autonome, prot. n. 4553 del 21 giugno 2021, con cui, in risposta alla suddetta richiesta, è stato trasmesso quanto ricevuto dalla Provincia autonoma di Trento e dalle Regioni Veneto, Marche, Emilia-Romagna, Sicilia, Puglia, Sardegna, Lazio, Liguria e Molise, con riserva di trasmettere ulteriori integrazioni non appena pervenute dalle rimanenti Regioni;

**VISTA** la nota inviata dal Segretario Generale della Conferenza delle regioni e delle province autonome, prot. n. 4613 del 23 giugno 2021, con cui è stato trasmesso quanto ricevuto dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

## *IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE*

**VISTA** la nota inviata dal Segretario Generale della Conferenza delle regioni e delle province autonome, prot. n. 5415 del 26 luglio 2021, con cui è stato trasmesso quanto ricevuto dalle Regioni Basilicata e Toscana;

**VISTA** la nota inviata dal Segretario Generale della Conferenza delle regioni e delle province autonome, prot. n. 5780 del 4 agosto 2021, con cui è stata trasmessa la documentazione ricevuta dalla Regione Umbria ed è stato comunicato che la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha preso atto dell'istruttoria svolta, e che, quindi, la stessa può considerarsi conclusa;

**CONSIDERATO** che dai dati trasmessi con le note n. 4553 del 21 giugno 2021, n. 4613 del 23 giugno 2021, n. 5415 del 26 luglio 2021 e n. 5780 del 4 agosto 2021, è risultato che solamente il complesso carsico delle Grotte di Castellana (BA), ubicato nella regione Puglia, soddisfa i requisiti prescritti dal già citato articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in particolare, che nella nota n. 1260/sp del 25 maggio 2021, inviata dal Presidente della Regione Puglia e trasmessa con la già menzionata nota n. 4553 del 21 giugno 2021 del Segretario Generale della Conferenza delle regioni e delle province autonome, vengono indicati i seguenti dati relativi al complesso carsico "Grotte di Castellana":

- lunghezza del percorso visitabile: 3 km;
- media annua visitatori (2015-2019): 308.907
- ubicazione in sito di interesse comunitario: sì (Denominazione: Grotte di Castellana – IT 9120001);

**RITENUTO** di dover dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 93, della sopra citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, quindi, provvedere al riparto dell'importo di 4.000.000,00 euro relativo al "Fondo per la valorizzazione delle aree di interesse geologico e speleologico";



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

## DECRETA

### Articolo 1

1. Le risorse del “Fondo per la valorizzazione delle aree di interesse geologico e speleologico”, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 91-94, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono destinate esclusivamente in favore della Regione Puglia in quanto unica Regione nel cui territorio sono presenti grotte naturali turistiche aventi i requisiti prescritti dall’articolo 1, comma 93, della medesima legge.

2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le risorse di cui al comma 1 saranno successivamente trasferite dalla Regione Puglia all’ente gestore del complesso carsico rispondente ai criteri indicati dal comma 93 della stessa legge.

### Articolo 2

1. La spesa verrà imputata sullo stanziamento del capitolo 438, CdR 7-UPB 7.1.2, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’esercizio finanziario 2021.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il tramite dell’Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile (UBRRAC) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul sito del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

Roma, -9 SET 2021

ER COPIA DO

IL FUNZIONARIO  
Luigi bell'incubre

Il Ministro  
Mariastella Gelmini

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
SEGRETARIATO GENERALE  
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO  
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE  
VISTO E ANNOIATO AL N. 3613/2021  
Roma, 17/9/2021  
IL REVISORE

F. TO VITULLO

IL DIRIGENTE